



COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE

"Pura et alimenta custodiam"

presenta

IL GIARDINO DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE



DPCM 175/2015 art. 6 c. 1
CARABINIERI TUTELA AGROALIMENTARE
- erogazione e percezione aiuti comunitari
- prevenzione e repressione frodi

CODICE DELL'ECONOMICO MILITARE
D.Lgs. 66/2010 art. 174 bis
ARMA - compiti di
elevata specializzazione in sicurezza e controlli
settore agroalimentare

D.Lgs. 177/2016 art. 2
ARMA - compiti di sicurezza in materia
agroalimentare

D.Lgs. 177/2016 art. 3 c. 1 lett. a
attività dirette alla sicurezza e al
controllo nel settore agroalimentare

D.Lgs. 177/2016 art. 7 c. 2 lett. b
diventare dei **CONSUMATORI**
consenso e concorso nelle attività di

CODICE DEL CONSUMO
art. 140 bis
Tutela dei diritti
e interessi dei
CONSUMATORI

↓
AZIONE DI CLASSE



CONSUMATORE o UTENTE

«...persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»
(art. 3 c.1 lett. a)
«...alla quale sono dirette le informazioni commerciali»
(art. 5 c. 1)

PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI
art. 21 c. 1 Codice del Consumo
INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE

art. 169 c. 1
l'Unione contribuisce a tutelare la **SALUTE, la sicurezza e gli interessi economici dei CONSUMATORI** nonché a promuovere il loro diritto all'informazione

art. 12
Politiche dell'Unione
esigenze inerenti alla **PROTEZIONE dei CONSUMATORI**

art. 114
Commissione Europea
livello elevato di **PROTEZIONE dei CONSUMATORI**

art. 4
competenza concorrente con Stati membri nella **PROTEZIONE dei CONSUMATORI**

art. 8
LEGISLAZIONE ALIMENTARE
Tutelare interessi dei **CONSUMATORI** consentire scelte consapevoli
NO a:
● pratiche fraudolente e ingannevoli
● adulterazione
● errore

art. 14
Alimenti dannosi per la salute e inadatti al **CONSUMO umano**:
NO immissione sul mercato

CONSUMATORE FINALE
art. 3 c. 18
«IL CONSUMATORE FINALE di un prodotto alimentare che non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare»

art. 1
OPERATORI
INFORMAZIONI SU CATENA ALIMENTARE
art. 3
INFORMAZIONI
Elevato livello di protezione dei **CONSUMATORI**
Scelte consapevoli

CONSUMATORE FINALE
art. 2 c. 1 lett. a
rimando alla definizione di cui Reg. CE 178/2002

art. 7
INFORMAZIONI
NO ERRORE
PRECISE - CHIARE - FACILMENTE COMPRESIBILI
PRESENTAZIONE PUBBLICITÀ
art. 8
RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI
- chi commercializza
- chi importa

art. 19
Ritiro immediato del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza

art. 18 c. 1
RINTRACCIABILITÀ degli alimenti:
● Produzione
● Trasformazione
● Distribuzione

Reg. CE 178 / 2002

Reg. UE 1169 / 2011

art. 9
indicazioni obbligatorie

art. 5
qualità
informazioni chiare e comprensibili
sicurezza
composizione

art. 20/24
divieto pratiche commerciali scorrette (art. 20)
pratiche in ogni caso considerate ingannevoli (art. 23)
aggressive (art. 24)
omissioni ingannevoli (art. 22)

art. 2
sicurezza e qualità dei prodotti
educazione CONSUMO
promozione associazionismo
correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali
tutela salute
correttezza pubblicitaria

DIRITTI CONSUMATORI
OBBLIGHI AI CONSUMATORI
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

art. 6
materiali impiegati
denominazione merceologica
regione sociale marchio
paese di origine se extra UE
presenza sostanze dannose
sede produttore o importatore

CONTENUTO MINIMO DI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE